



RELAZIONE
ALL'IPOTESI DI ATTUAZIONE
DIRETTIVE UE 2001/65, 2003/51 e 2006/46
CON MODIFICHE AL C.C.

Approvato dal Consiglio di Gestione
il 6 maggio 2008

Le modificazioni che vengono di seguito illustrate sono riferite, oltre che agli articoli del codice civile che si occupano della redazione del bilancio anche, alle materie ad esso collegate. Si tratta di modificazioni che rispondono all'esigenza avvertita da più parti di armonizzare il più possibile la disciplina codicistica con le disposizioni dei principi contabili internazionali compatibilmente con le opzioni previste dalle Direttive europee. Da qui, la previsione di disposizioni volte a conseguire un ulteriore adeguamento dell'ordinamento nazionale alle Direttive 2001/65/CE, 2003/51/CE e 2006/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. L'obiettivo è comunque quello di realizzare un accorto e graduale avvicinamento della normativa contabile nazionale a quella internazionale. A tal fine si terrà anche conto dei suggerimenti e osservazioni che saranno ricevuti nel processo di consultazione in cui saranno coinvolte le parti interessate.

Entrando nel merito delle singole disposizioni si osserva quanto segue

Art. 2357-ter (Disciplina delle proprie azioni)

L'eliminazione del terzo comma dall'art. 2357-ter è conseguente alla modificazione apportata all'articolo 2424-bis, che al comma 7 ha introdotto il divieto di iscrizione all'attivo delle proprie azioni. Il costo sostenuto per l'acquisto delle proprie azioni, secondo le nuove previsioni normative, determina la corrispondente riduzione delle riserve disponibili o degli utili distribuibili di cui al primo comma dell'art. 2357.

Mentre la IV Direttiva prevede la possibilità di iscrivere all'attivo le azioni proprie se la legislazione nazionale degli Stati membri ne autorizza l'iscrizione nello stato patrimoniale, i principi contabili internazionali non consentono l'iscrizione tra le attività delle azioni proprie possedute dall'impresa, che vanno portate a riduzione del patrimonio netto.

La modificazione apportata alle norme del codice civile risponde pertanto all'esigenza di non avere criteri difformi unicamente per il trattamento contabile delle azioni proprie tra imprese che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali (di seguito: IFRS) e altre imprese, considerando che tutte le altre norme a riguardo sono le stesse per le due categorie di imprese.

Art. 2366 (Formalità per la convocazione)

È stata aggiunta al comma 3 la previsione che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio debba in ogni caso pervenire almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Ciò per evitare che del deposito del progetto di bilancio nella sede sociale per i quindici giorni che precedono l'assemblea, stabilito dall'art. 2429, co. 3, affinché i soci possano prenderne visione, i soci possano avere notizia solo in data successiva, a causa del minore termine previsto per la comunicazione della convocazione.

Art. 2423 (Redazione del bilancio)

La Direttiva 2003/51 ha modificato la IV e la VII Direttiva, che limitavano il contenuto del bilancio allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa, consentendo agli Stati membri di autorizzare o prescrivere l'inclusione nei conti annuali di altri documenti, aprendo così la strada all'inserimento nel bilancio del prospetto delle variazioni dei conti di patrimonio netto e del rendiconto finanziario.

Considerando che le imprese tenute alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali devono obbligatoriamente redigere tali prospetti addizionali, e tenuto conto che già l'articolo 2427, al n. 4, a seguito delle innovazioni apportate alla disciplina del bilancio dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, prevede, tra l'altro, che la nota integrativa fornisca l'informativa sulle variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto e, in particolare, la loro formazione e le utilizzazioni; si è ritenuto opportuno, in conformità ad una prassi ormai

generalizzata, prevedere che le informazioni sulle variazioni delle voci di patrimonio netto siano esposte in un apposito prospetto anziché nella nota integrativa. Inoltre la previsione della presentazione del rendiconto finanziario tiene conto che esso è sempre più diffuso, anche tra le imprese di minore dimensione, ed è ritenuto strumento assai utile per valutare l'andamento finanziario di un'impresa, in quanto fornisce informazioni che gli altri prospetti di bilancio da soli non danno. In tal modo, per ciò che riguarda il contenuto del bilancio, si è raggiunta uniformità tra le imprese tenute all'adozione degli IFRS e le altre imprese.

Analogamente a quanto stabilito per la nota integrativa, è prevista la facoltà di redigere il prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto e il rendiconto finanziario in migliaia di euro.

Art. 2423-bis (Ambito di applicazione)

A seguito dell'adozione degli IFRS da parte di un ampio numero di imprese, secondo le previsioni degli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, si rendeva necessario precisare l'ambito di applicazione delle disposizioni sulla struttura e il contenuto del bilancio e sui criteri di valutazione contenute nel codice civile.

L'articolo in esame stabilisce pertanto che tali disposizioni non si applicano alle imprese che in applicazione dell'obbligo o per esercizio dell'opzione prevista dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.

È stato tuttavia previsto che anche le imprese soggette agli IFRS siano tenute a fornire le informazioni richieste dalle disposizioni codicistiche non altrimenti previste dai principi contabili internazionali così da assicurare che anch'esse forniscano informazioni che il legislatore ritiene necessarie per la rappresentazione veritiera e corretta.

Art. 2423-ter (Principi di redazione del bilancio)

In questo articolo sono elencati i principi (generali) di redazione del bilancio che precedentemente erano collocati nell'art. 2423-bis. Le modificazioni che necessitano di commento sono quelle contenute nei nn. 2) e 6) del comma 1 e quella contenuta nella frase che è stata aggiunta al termine del comma 2.

a) La prima modificazione si origina dalla Direttiva 2003/51, la quale ha aggiunto all'articolo 4 della IV Direttiva il paragrafo 6, che consente agli Stati membri di autorizzare o prescrivere che nella rappresentazione contabile di un'operazione si tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

In considerazione dei dubbi interpretativi cui ha dato luogo la formulazione del n. 1) del primo comma dell'articolo 2423-bis, così come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 ("tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato"), si è adottata una formulazione della norma più rispondente alla lettera della Direttiva; si è peraltro precisato che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma deve essere applicato solo ove possibile, cioè se non vi siano diverse disposizioni di legge.

Con la modificazione in esame i principi generali di redazione del bilancio del codice civile sono stati sostanzialmente uniformati a quelli previsti nei principi contabili internazionali. Ciò eviterà le anomalie e incoerenze nelle rappresentazioni di bilancio quando, ad esempio, parti dell'operazione o del contratto fossero da un lato un'impresa soggetta ai principi internazionali e dall'altro una soggetta ai principi del codice civile (lo stesso bene oggetto dell'operazione o del contratto avrebbe potuto trovarsi iscritto contemporaneamente in due bilanci). Inoltre, nel caso di un'impresa che redige solo il bilancio consolidato ai sensi degli IFRS, lo stesso fatto aziendale avrebbe potuto essere rappresentato nel bilancio consolidato in maniera diversa che nel bilancio d'esercizio.

È stata indicata separatamente (punto 4) la previsione che la valutazione delle voci debba essere fatta secondo prudenza. Al riguardo, si chiarisce che la cautela utilizzata nella formulazione dei giudizi elaborati in condizioni di incertezza non deve tuttavia condurre alla ingiustificata sottovalutazione delle attività e dei ricavi o alla sopravvalutazione delle passività e dei costi.

b) La seconda modificazione consiste, oltre che in un cambiamento lessicale (“dal bilancio devono risultare gli utili realizzati...” invece di “si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati...”), nell’aver precisato che l’obbligo di iscrivere in bilancio utili realizzati, che compendia in sé il divieto di iscrizione di utili non realizzati, è soggetto a specifiche eccezioni previste dagli articoli successivi.

L’adozione di criteri di valutazione diversi da quello del costo storico, quale quello del valore equo (fair value) per alcune voci dell’attivo, comporta infatti l’iscrizione di plusvalenze le quali, sia che vengano iscritte nel conto economico sia che vengano imputate direttamente a una riserva del patrimonio netto, sono utili non realizzati; pertanto la loro iscrizione, costituendo un’eccezione alla regola generale, deve essere espressamente prevista dalle norme.

c) L’ultima innovazione riguarda il cambiamento dei criteri di valutazione: la norma è stata integrata con la previsione che la parte dell’effetto derivante dal cambiamento del criterio di valutazione di competenza di esercizi precedenti deve essere imputata direttamente a patrimonio netto. Questa modalità di rilevazione è conforme ai principi contabili internazionali e risponde all’obiettivo di fornire la rappresentazione del conto economico dell’esercizio e del relativo risultato non alterata dall’effetto di componenti estranei alla gestione; di conseguenza, il conto economico esporrà il risultato economico che si sarebbe ottenuto se il nuovo criterio di valutazione fosse stato applicato da sempre. Anche se la norma non lo precisa, l’imputazione diretta a patrimonio netto dell’effetto del cambiamento deve intendersi al netto dell’eventuale effetto fiscale connesso, in quanto l’obiettivo della norma, per essere raggiunto pienamente, richiede che anche gli eventuali effetti fiscali associati a tale appostazione siano trattati coerentemente.

d) Non si è ritenuto necessario né opportuno modificare il principio relativo ai rischi e alle perdite di competenza dell’esercizio previsto dal n. 4) dell’art. 2423-bis, ora trasferito al n. 5) dell’art. 2423-ter, a seguito delle modificazioni terminologiche che la Direttiva 2003/51 ha apportato all’art. 31, lettera c), punto bb) della IV Direttiva, in quanto si ritiene che la formulazione della norma sia adeguata e coerente con la direttiva modificata. È comunque utile precisare che detto principio vale ovviamente anche per i rischi e le perdite di competenza di esercizi precedenti.

Inoltre, con riguardo all’ulteriore modificazione apportata alla IV Direttiva, consistente nell’inserimento nell’art. 31 del paragrafo 1 bis, che lascia agli Stati membri la facoltà di autorizzare o prescrivere la costituzione di accantonamenti a fronte di passività prevedibili o potenziali, si è ritenuto di non modificare l’impostazione data alla materia dal decreto legislativo n. 127 del 1991, che all’art. 2424-bis del codice civile prevede l’accantonamento per rischi ed oneri destinato a coprire perdite o debiti certi o probabili. Allo stato attuale è stato ritenuto preferibile, in questa materia, mantenere per le società che non applicheranno i principi contabili internazionali un’impostazione più prudentiale di quella prevista in tali principi, i quali non consentono accantonamenti se non in presenza di obbligazioni legali o implicite già sussistenti alla data di riferimento del bilancio.

Art. 2423-*quater* (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico)

a) La Direttiva 2003/51 ha modificato la IV Direttiva inserendo l’art. 10 bis, che consente agli Stati membri di autorizzare o prescrivere, per l’insieme delle società o solo per talune di esse, schemi diversi da quelli già previsti agli articoli 9 e 10, purché “le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti”: ciò al fine di consentire agli Stati membri di concedere una maggiore flessibilità negli schemi di bilancio oltre che un minore grado di analiticità nell’esposizione delle voci.

È noto che in materia di strutture di bilancio i principi contabili internazionali non impongono schemi obbligatori ma solo un contenuto minimale ed un criterio generale di suddivisione delle

poste patrimoniali tra “correnti” e “non correnti” e di esposizione dei costi sulla base della loro natura o della loro destinazione.

Di qui il quesito se fosse opportuno mantenere, per le società che non applicano i principi contabili internazionali, gli analitici e rigidi schemi previsti dal codice civile o invece prevederne di nuovi, lasciando maggiore libertà alle imprese e codificando solo alcuni criteri espositivi generali.

Valutati i pro e i contro delle due soluzioni alternative, si è ritenuto opportuno avvalersi delle disposizioni del succitato art. 10 bis della IV Direttiva, prevedendo schemi di bilancio più sintetici rispetto a quelli imposti dal decreto legislativo n. 127 del 1991, ma comunque idonei a fornire una rappresentazione chiara della situazione patrimoniale e finanziaria e dell’andamento economico ed allineati a quelli desumibili dai principi contabili internazionali. Si è ritenuto di prescrivere comunque degli schemi obbligatori, sia perchè lo richiede la IV Direttiva, sia per evitare eccessiva discrezionalità da parte dei redattori di bilancio ed agevolare la comparabilità dei bilanci almeno a livello nazionale.

b) In coerenza con questa impostazione, l’articolo 2423-quater ribadisce le previgenti regole generali di esposizione, con lievi modifiche rispetto a quelle in precedenza elencate all’art. 2423-ter. Le modifiche riguardano i commi 2, 4 e 6.

Il comma 2 prevede l’obbligo (non più la semplice possibilità) di suddivisione delle voci indicate negli schemi di cui agli articoli 2424 e 2425: con i nuovi schemi, più sintetici di quelli prescritti in precedenza, potrà presentarsi più frequentemente la necessità di fornire il dettaglio di una voce, perché il bilancio risulti chiaro. Per contro, l’adozione di schemi più sintetici ha indotto a non confermare la possibilità di raggruppamento delle voci di non rilevante importo, prevista nel comma 2 del precedente art. 2423-ter.

La modifica apportata al comma 4 consegue alla semplificazione apportata agli schemi: anzichè riferire l’obbligo di adattamento alle voci precedute da numeri arabi è stato più semplicemente previsto l’obbligo di adattamento della denominazione delle voci.

Il comma 6, riguardante il divieto di compensi di partite, è stato modificato per rendere possibile il compenso quando la natura economica dell’operazione sia tale da richiederlo. Possono infatti presentarsi casi in cui l’esposizione separata delle voci attive e passive derivanti da un’unica operazione o contratto o da operazioni o contratti tra loro collegati non corrisponda alla sostanza degli effetti economici e contrasti con la rappresentazione veritiera e corretta.

È stato invece mantenuto l’obbligo di aggiungere voci ai nuovi schemi se rilevanti ai fini informativi, così come quello di riportare l’importo delle voci corrispondente all’esercizio precedente.

Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale)

Il nuovo schema di stato patrimoniale prevede in primo luogo la suddivisione delle attività e delle passività tra correnti e non correnti. Gli schemi non prevedono ulteriori suddivisioni delle voci in essi elencate; è invece previsto dall’art. 2423-quater, comma 2, l’obbligo di suddivisione delle voci quando ciò è necessario per la chiarezza del bilancio. Va comunque sottolineato che l’art. 2427 prevede già, per diverse voci di bilancio, l’obbligo di fornire nella nota integrativa la composizione dell’ammontare esposto nello stato patrimoniale.

Sembra utile ricordare che, come già nella disciplina previgente (in sintonia con quanto previsto dall’art. 4, paragrafo 5, della IV Direttiva), non è prevista l’esposizione in bilancio di voci che presentino, in entrambi gli esercizi posti a confronto, saldo zero (voci “vuote”).

Sarà comunque opportuno conservare la numerazione esposta nello schema di legge, anche nel caso in cui alcune voci di tale schema non figurino nello stato patrimoniale della specifica impresa.

Sempre con riferimento allo schema di stato patrimoniale e alle specifiche voci che in esso figurano si osserva quanto segue.

a) Nella voce (delle attività non correnti) “Investimenti immobiliari” dovranno essere iscritti i beni immobili posseduti per investimento, mentre gli immobili di natura strumentale all’attività di impresa continueranno ad essere iscritti alla voce “Immobili, impianti e macchinari”.

b) Nella voce (delle attività correnti) “Attività possedute per la vendita” andranno esposte le attività, che in precedenza erano iscritte tra quelle non correnti, il cui valore sarà realizzato tramite una cessione anziché tramite l’utilizzo nell’esercizio dell’attività di impresa. Rientrano pertanto in questa voce anche le attività (o gruppi di attività) provenienti da attività cessate. Per la classificazione in questa voce non è sufficiente l’intenzione da parte dell’organo di amministrazione di procedere alla vendita: è invece necessario che l’attività sia già immediatamente disponibile per la vendita e che le operazioni necessarie per procedere alla ricerca di un acquirente siano state concretamente avviate ed abbiano concrete possibilità di successo.

c) La voce (delle attività correnti) “crediti verso soci per conferimenti” è destinata a comprendere sia i centesimi non versati degli aumenti di capitale, sia gli eventuali crediti da apporti in conto capitale non ancora eseguiti ancorché esista formale impegno da parte del socio; l’individuazione del primo componente di tale voce è resa possibile dal confronto con la “parte non versata” del capitale sociale (indicata alla voce n. 1 del Patrimonio netto). Si precisa che in quest’ultima voce va iscritto l’intero capitale sociale sottoscritto: l’indicazione della parte non versata ne costituisce un “di cui”.

d) Le indicazioni necessarie a comprendere il significato e il contenuto delle altre voci dell’attivo e del passivo esposte nello schema di stato patrimoniale, salvo il caso in cui appaiono ovvi come, ad esempio, le Disponibilità liquide od i Debiti verso banche, sono contenute nell’art. 2424-bis che è stato notevolmente ampliato.

e) Non è prevista l’iscrizione, in calce allo stato patrimoniale, delle garanzie prestate e degli altri conti d’ordine: poiché la IV Direttiva (art. 14) prevede in via alternativa la loro iscrizione nella nota integrativa, ed i principi contabili internazionali prevedono che le relative informazioni siano inclusi nelle note e non negli schemi, la soluzione adottata realizza uniformità di disciplina, in materia, tra le imprese che applicano i principi internazionali e quelle che applicano il codice civile. Del resto già nella disciplina previgente le cifre iscritte in calce allo stato patrimoniale, per ammontari totali, per svolgere una effettiva funzione informativa dovevano essere commentate nella nota integrativa.

f) L’indicazione contenuta nella voce A 3) dell’articolo in esame relativa ai beni in leasing è conseguenza della regola (art. 2424-bis, co. 5) che impone la contabilizzazione di tali beni col c.d. metodo finanziario, quindi l’iscrizione nel bilancio dell’utilizzatore. Il comma in esame richiede la separata indicazione nello stato patrimoniale della specifica voce “Beni utilizzati in locazione finanziaria”. L’analisi dei componenti di tale voce è data nella nota integrativa.

g) Altre modificazioni al contenuto dello schema sono la conseguenza diretta di modificazioni nei criteri di valutazione. Ad esempio, tra le immobilizzazioni immateriali non compaiono più le voci “Costi di impianto e di ampliamento” e “Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità” in quanto dei primi non è più consentita l’iscrizione all’attivo, mentre dei secondi è consentita soltanto, a certe condizioni, la capitalizzazione dei costi di sviluppo, che rientreranno nella voce “altre attività immateriali”.

h) Tra le modificazioni minori meritano di essere commentate le seguenti:

- le Imposte differite attive dovranno essere iscritte, anziché tra i crediti, in una voce apposita tra le attività non correnti; nel silenzio della direttiva a riguardo, si è ritenuto opportuno adottare una classificazione allineata ai principi contabili internazionali e, comunque, più adeguata alla effettiva natura delle imposte differite attive, che non costituiscono crediti in senso tecnico;

- nella voce del passivo non corrente “Fondi relativi al personale”, dovranno confluire tutte le passività per oneri connessi al personale dipendente la cui liquidazione è prevista oltre dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, ad eccezione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, esposto in voce specifica;

- infine, le voci “Ratei e risconti attivi” e “Ratei e risconti passivi” sono state eliminate e sostituite rispettivamente con le voci “Risconti attivi” inclusa tra le attività correnti e “Risconti passivi” inclusa tra le passività correnti; come consentito dalla IV Direttiva, e conformemente a quanto previsto dai principi contabili internazionali, i ratei attivi confluiranno tra i crediti e i ratei passivi tra i debiti. Nel caso in cui i risconti costituiscano una posta rettificativa di altre voci, come nel caso del disaggio di emissione sui prestiti, essi dovranno essere portati a rettifica della voce cui si riferiscono. Le eventuali quote non correnti dei risconti attivi e passivi saranno classificate rispettivamente tra le “Altre attività non correnti” e le “Altre passività non correnti”.

Art. 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale)

Il 1° comma indica il criterio in base al quale deve essere operata la classificazione delle voci fra le attività e le passività correnti. Il criterio, mutuato dalla dottrina aziendalista, si basa sulla previsione che la negoziazione, la realizzazione o la estinzione dell’attività o della passività avvenga entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio o entro il normale ciclo operativo dell’impresa, se maggiore dei dodici mesi. Tutte le altre attività e passività devono essere classificate come non correnti.

L’adozione del predetto criterio di classificazione porta al parziale superamento del concetto di immobilizzazione su cui si fondava la classificazione delle voci nel precedente schema di stato patrimoniale; poiché tuttavia tale concetto conserva rilevanza ai fini valutativi (cfr. l’art. 2426), il comma 2 conferma che le attività non correnti destinate ad essere utilizzate durevolmente nell’esercizio dell’attività di impresa (che rappresentano solo una parte delle attività non correnti) costituiscono immobilizzazioni.

Si tratta di un cambiamento di notevole importanza anche pratica, in quanto consente una lettura ed utilizzazione del bilancio più basata su criteri finanziari (la cui importanza ai fini informativi è confermata dal nuovo articolo 2425-quater, che prescrive la presentazione del rendiconto finanziario). L’adozione del nuovo criterio di classificazione delle voci consente un allineamento significativo delle norme sul bilancio del codice civile con i criteri previsti dai principi contabili internazionali.

Il 3° comma specifica quali beni devono essere iscritti nella voce “Investimenti immobiliari”: si tratta degli immobili posseduti dall’impresa al solo fine di ottenere incrementi di valore o un rendimento (canoni di locazione o utilità analoghe). La distinta esposizione in bilancio di tali attività è motivata, oltre che dall’esigenza di una maggiore chiarezza espositiva, dal fatto che per esse sono previsti specifici criteri di valutazione (art. 2426 n. 13).

Nel comma 4 è statuito il divieto di iscrizione all’attivo dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e di pubblicità: già la IV Direttiva condizionava la capitalizzazione di tali costi al fatto che la legislazione nazionale la consentisse; il divieto ora sancito assume importanza nel processo di avvicinamento tra i principi del codice civile e i principi IFRS.

Il comma 5, riguardante i beni in leasing, contiene una delle innovazioni più importanti nel processo di armonizzazione con gli IFRS. Come noto, i principi internazionali prevedono per le operazioni di leasing finanziario la contabilizzazione secondo il metodo finanziario, cioè con l’iscrizione dei beni acquisiti in leasing nell’attivo dell’utilizzatore in contropartita all’iscrizione al passivo del corrispondente debito. Le direttive contabili non si occupano in modo specifico del trattamento contabile delle operazioni di leasing.

Con la riforma del gennaio 2003 era stata introdotta una modificazione all'art. 2427, prescrivendo alle società di indicare nella nota integrativa gli effetti derivanti dall'applicazione del metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale, abitualmente utilizzato dalle società.

L'introduzione del principio generale della prevalenza della sostanza economica dell'operazione si riflette sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario nei casi in cui esse effettivamente realizzano nella sostanza una forma di finanziamento garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene.

Conseguentemente la nuova norma prevede l'obbligo di iscrivere i beni in leasing nel bilancio dell'utilizzatore nel caso in cui l'operazione abbia funzione finanziaria, e detta una presunzione dell'esistenza di tale funzione quando, a seguito del contratto di leasing, la parte prevalente di rischi e benefici connessi ai beni utilizzati in locazione finanziaria si trasferiscono sostanzialmente in capo al locatario, così come la medesima presunzione sussiste quando il valore effettivo del bene al momento del riscatto sarà significativamente superiore al prezzo di riscatto pattuito. Ne discende che non è solo dall'esistenza dell'opzione di riscatto prevista contrattualmente che deriva l'obbligo di adottare la metodologia finanziaria, ma dall'insieme delle condizioni contrattuali che portano a ritenere che di fatto si sia realizzato il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e benefici inerenti ai beni oggetto del leasing.

Il comma 6 definisce il contenuto delle voci Partecipazioni e Altre attività finanziarie. Nella prima voce sono da iscrivere esclusivamente le quote di partecipazioni di controllo, collegamento e controllo congiunto (indicate come joint venture secondo la terminologia invalsa nella prassi), mentre le altre partecipazioni, se non destinate alla negoziazione o all'alienazione nel breve termine, sono considerati strumenti finanziari da iscrivere nella voce Altre attività finanziarie. La nuova classificazione delle partecipazioni, coerente con i criteri espositivi previsti dai principi contabili internazionali, consentirà l'esposizione in bilancio in voci separate di attività cui si applicano criteri di valutazione diversi, come illustrato in sede di commento degli artt. 2426 e 2426-bis.

Il comma 7 contiene il divieto di iscrizione all'attivo delle azioni proprie possedute dalla società e stabilisce che il costo sostenuto per il loro acquisto debba essere portato a riduzione del patrimonio netto, attraverso l'iscrizione di una specifica voce negativa. Tale trattamento contabile è conforme sia alla IV Direttiva, che negli articoli 9 e 10 precisa che l'iscrizione all'attivo delle azioni proprie deve essere autorizzata dalla legislazione nazionale, sia ai principi contabili internazionali, secondo i quali le azioni proprie costituiscono sempre una posta negativa di patrimonio netto. In tale contesto normativo di riferimento, si è ritenuto necessario uniformare il trattamento contabile delle azioni proprie per tutte le società per azioni. Questa impostazione appare preferibile in quanto evidenzia in modo esplicito l'ammontare delle azioni proprie dell'impresa; diversamente nel caso in cui l'importo delle azioni proprie fosse portato a riduzione delle riserve disponibili o degli utili distribuibili, l'informazione non sarebbe evidenziata nello stato patrimoniale.

Il comma 8 chiarisce il significato della voce del passivo Anticipi su lavori in corso su ordinazione, tipica delle imprese operanti su commessa. Nella voce dovrà essere iscritto il saldo dei lavori in corso relativo alle commesse per le quali l'ammontare fatturato al committente sia superiore all'ammontare dei lavori eseguiti. Nel caso, più frequente, di commesse in cui l'ammontare dei lavori eseguiti è superiore all'ammontare fatturato, il relativo saldo dovrà essere iscritto nell'apposita voce dell'attivo Lavori in corso su ordinazione.

Il comma 10 indica i criteri essenziali per l'iscrizione in bilancio delle imposte differite, sia attive che passive. L'enunciazione seppur sintetica di tali principi, conformi anche alle principali disposizioni contenute nei principi IFRS, è stata ritenuta opportuna, in considerazione sia della mancanza di una norma in proposito che della necessità di fornire indicazioni univoche per i redattori dei bilanci in una materia complessa e suscettibile di interpretazioni discrezionali.

Il comma 12, dopo aver ribadito (in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma) la regola dettata dal precedente comma 5, prescrive lo stesso trattamento contabile anche

per i beni alienati nell'ambito di una compravendita con retrolocazione finanziaria al venditore (le cosiddette *sale and leaseback transactions*). Si tratta di una modificazione coerente con l'adozione della metodologia finanziaria per l'iscrizione dei leasing finanziari. Infatti, se l'operazione di vendita con retrolocazione del bene venduto costituisce un mezzo per finanziare il venditore, il quale continua ad utilizzare il bene venduto, che costituisce di fatto per il compratore la garanzia del finanziamento concesso, ne consegue che il venditore/locatario deve continuare a esporre il bene venduto/locato nel proprio stato patrimoniale ed iscrivere il prezzo ricevuto come finanziamento da parte dell'acquirente. In conseguenza della modificazione in esame, è stato eliminato il comma 4 dell'art. 2425-bis introdotto dal d. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, in quanto il differimento della plusvalenza in funzione della durata del contratto di locazione è insito nel metodo finanziario.

Quanto al comma 13, esso è coerente con la considerazione che i ratei attivi e passivi, essendo costituiti rispettivamente da crediti e debiti in corso di maturazione, non sono assimilabili ai risconti attivi e passivi che costituiscono tecnicamente, i primi, costi sospesi e, i secondi, ricavi differiti.

I ratei pertanto faranno più propriamente parte di altre voci di bilancio, tipicamente di quelle relative ai crediti e debiti.

Art. 2425 (Contenuto del conto economico)

Il nuovo schema di conto economico non è molto diverso da quello previsto dalla disciplina previgente, sia per il fatto che è prevista la forma espositiva scalare che per il fatto che è stata mantenuta la classificazione dei costi per natura. Nella definizione del nuovo schema ci si è ispirati, oltre che alle previsioni della IV Direttiva, alla logica espositiva dei principi contabili internazionali, che tende a ridurre il numero delle voci di bilancio rimandando alle note per maggiori dettagli. Si ricorda comunque che anche al conto economico si applica la disposizione del comma 2 dell'art. 2423-quater, che prevede l'obbligo di suddivisione delle voci indicate nello schema, quando la suddivisione sia necessaria per la chiarezza del bilancio.

Sono stati eliminati dallo schema i raggruppamenti del "valore della produzione" e dei "costi della produzione" e corrispondentemente il risultato intermedio costituito dalla differenza tra valore e costi della produzione. Il primo risultato intermedio previsto nel nuovo schema, indicato con la lettera A), è quello del risultato (utile o perdita) operativo, espressione largamente usata nel mondo delle imprese e nella comunità finanziaria sia nazionale che internazionale. Le altre voci esposte nello schema dopo il risultato operativo e che, aggiunte algebricamente a questo, determinano il risultato prima delle imposte sono i componenti di reddito attinenti alla gestione finanziaria e delle partecipazioni (interessi e altri proventi ed oneri finanziari, utili e perdite su cambi, dividendi, variazioni positive e negative di valore di strumenti finanziari) e i proventi e gli oneri straordinari.

Sono state mantenute nello schema di conto economico le voci proventi ed oneri straordinari. Non si è potuto operare un allineamento delle norme del codice civile ai principi internazionali (che non prevedono una suddivisione delle voci di conto economico tra componenti ordinari e componenti straordinari), in quanto l'iscrizione separata di tali voci è richiesta dalla IV direttiva. Tuttavia, tenuto anche conto di altre modifiche previste da alcuni articoli qui novellati, il contenuto delle voci in questione si è ridotto. Nel presente contesto non si considerano straordinari, ad esempio, gli effetti economici derivanti: da cambiamenti dei criteri di valutazione, da rettifiche di errori in cui si sia incorso in precedenti esercizi (entrambi ora rilevati direttamente al patrimonio netto). Inoltre, si è colta l'occasione per migliorare e meglio specificare la limitata portata di tali voci all'articolo 2425-bis, comma 5. Si tratta di proventi e di oneri la cui fonte è estranea all'attività dell'impresa e che si riferiscono ad eventi e fatti casuali ed infrequenti, aventi un effetto rilevante. L'illustrazione dei componenti di tali voci è data nella nota integrativa.

La formulazione della voce 20, relativa alle imposte sul reddito, sta ad indicare che in questa voce devono confluire tutti i componenti relativi all'imposizione fiscale sul reddito, sia che si tratti di

imposte differite attive o passive, sia che si tratti di imposte cui corrisponde un debito tributario corrente.

Il 2° comma dell'articolo in esame ribadisce, con riferimento al conto economico, la regola già dettata, per lo stato patrimoniale, nell'art. 2424 comma 2.

Art. 2425-bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri)

L'articolo in esame è stato modificato, oltre che con l'eliminazione del comma 4 riguardante il trattamento contabile delle plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con retrolocazione del bene venduto, come spiegato in sede di commento all'art. 2424-bis, con l'inserimento di un nuovo comma 4, che spiega in che voce devono essere iscritti gli accantonamenti per i rischi ed oneri. Essendo stata eliminata dallo schema di conto economico la specifica voce, l'indicazione mira ad assicurare omogeneità di comportamento da parte delle imprese.

Inoltre è stato introdotto il comma 5 a specificazione del contenuto dei proventi e degli oneri straordinari. Si veda quanto esposto a proposito dell'articolo 2425.

Art. 2425-ter (Prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto)

Si è ritenuto di prescrivere, per la redazione del prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto, uno schema di contenuto obbligatorio, nell'intento di assicurare la massima uniformità possibile nei comportamenti delle imprese. Nell'elaborazione dello schema si è inoltre cercato di ottenere la massima conformità possibile alle indicazioni in materia contenute nei principi contabili internazionali.

In ossequio al principio contenuto sia nelle direttive comunitarie che nei principi contabili internazionali, il prospetto deve mostrare le variazioni delle voci sia per l'ultimo esercizio che per il precedente. Inoltre esso deve indicare la composizione del patrimonio netto, sia all'inizio che alla fine di ognuno degli esercizi cui si riferisce, evidenziando separatamente capitale e riserve, e distinguendo queste ultime a seconda della loro origine e della disciplina legale o statutaria cui sono soggette, oltre che il risultato dell'esercizio precedente.

Tra i movimenti che – se presenti – devono essere evidenziati, oltre alle tipiche variazioni di patrimonio netto (utile o perdita dell'esercizio, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, distribuzioni di riserve, aumenti e riduzioni di capitale, coperture di perdite, ecc.), meritano di essere brevemente commentati i seguenti:

lett. d): le variazioni conseguenti all'applicazione del criterio del valore equo (fair value) per la valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali, prevista al n. 3) del comma 1 dell'art. 2426: le imprese che sceglieranno di applicare detto criterio dovranno imputare a una riserva non distribuibile il maggior valore rispetto a quello derivante dall'applicazione del criterio del costo e imputare a (riduzione di) tale riserva le successive riduzioni durevoli di valore fino a concorrenza del residuo saldo iscritto nella riserva per lo specifico bene; lo stesso accadrà per gli incrementi o decrementi del valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto i quali riflettano mutamenti del netto della partecipata non derivanti dai risultati di quella (art. 2426, comma 1, n. 5);

le variazioni conseguenti all'applicazione del criterio del valore equo (fair value) per la valutazione degli strumenti finanziari disponibili per la vendita, prevista al n. 3) del comma 2 dell'art. 2426-bis e degli strumenti finanziari derivati che coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa attesi su un altro strumento finanziario, prevista al n. 5) del comma 2 dell'art. 2426-bis. L'applicazione del criterio del valore equo (fair value) di tali fattispecie comporta, al verificarsi di specifiche situazioni, l'imputazione a patrimonio netto delle

variazioni verificatesi nell'esercizio e, al verificarsi di altre specifiche situazioni, il trasferimento al conto economico di proventi ed oneri che si trovavano iscritti nel patrimonio netto. Le variazioni di patrimonio netto che si verificano in relazione alle fattispecie accennate dovranno essere analiticamente evidenziate nel prospetto;

lett. e): gli incrementi e le riduzioni di ciascuna voce del patrimonio netto derivanti da cambiamenti di principi contabili o da rettifiche di errori. Come previsto dal comma 2 dell'art. 2423-ter, ed in conformità ai principi contabili internazionali, l'effetto del cambiamento di principi contabili, per la parte relativa ad esercizi precedenti, che corrisponde al maggior o minor valore che avrebbe avuto il patrimonio netto all'inizio dell'esercizio se il nuovo principio contabile fosse stato applicato da sempre, deve essere imputato a patrimonio netto in modo che il conto economico dell'esercizio non sia influenzato dall'effetto "retrospettivo" del cambiamento. Devono essere imputate alla specifica voce di patrimonio netto anche le rettifiche di errori in cui si sia incorsi nella formazione del bilancio precedente, per effetto di erronee informazioni o del mancato utilizzo o utilizzo improprio di informazioni accurate. Vi rientrano anche gli effetti di errori di calcolo, di errata applicazione di principi contabili, di sviste o erronea interpretazione di fatti e di frodi.

Considerato che nello stato patrimoniale di competenza dell'anno precedente non pare possibile ipotizzare il "restatement" di voci di patrimonio netto, in quanto relative a bilanci già approvati, come invece richiesto dai principi contabili internazionali, è opportuno - ove rilevante - fornire in nota integrativa informazioni sugli effetti all'inizio dell'esercizio precedente su ciascuna voce del patrimonio netto derivanti da cambiamenti di principi contabili o da rettifiche di errori.

lett. h): l'acquisto di azioni proprie comporta diminuzione del patrimonio netto attraverso la specifica voce negativa. In caso di vendita di azioni proprie acquistate in precedenza, l'importo derivante dalla vendita dovrà essere portato a riduzione della suddetta voce negativa e, ove eccedente, ad una riserva disponibile.

Nel caso in cui alle variazioni di patrimonio netto sia associato un effetto fiscale, anche tale effetto fiscale segue il trattamento del provento o dell'onere a cui si riferisce. Il comma 10 dell'art. 2424, nell'ultimo periodo, prevede che devono essere imputate a conto economico le imposte differite quando si riferiscono a proventi e oneri che non sono stati imputati direttamente a patrimonio netto. Nei casi sopra analizzati, invece, i proventi o gli oneri sono imputati direttamente a patrimonio netto e, pertanto, il relativo effetto fiscale va anch'esso imputato a patrimonio netto.

Il comma 2 richiede l'analisi delle riserve al termine dell'esercizio con riferimento alla loro indisponibilità e indistribuibilità sulla falsa riga di quanto previsto dal previgente art. 2427, n. 7-bis.

Art. 2425-quater (Rendiconto finanziario)

Si è ritenuto di fornire, ai fini della redazione del rendiconto finanziario, unicamente delle indicazioni generali, prescrivendo che dal rendiconto finanziario devono risultare: (i) l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, al netto degli scoperti bancari, all'inizio e alla fine dell'esercizio, (ii) i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, (iii) da quella di investimento, (iv) da quella di finanziamento e da operazioni con i soci e (v) l'ammontare delle disponibilità liquide alla fine dell'esercizio. Non si è ritenuto di dover fornire già nel testo della norma indicazioni più dettagliate sullo specifico contenuto del rendiconto in quanto le imprese potranno fare riferimento alle indicazioni fornite sia dai principi contabili nazionali e internazionali che alla copiosa dottrina aziendalista che si è occupata dell'argomento.

Anche nel caso del rendiconto finanziario, in ossequio al principio contenuto sia nelle direttive comunitarie che nei principi contabili internazionali, è stato prescritto che il prospetto deve mostrare i dati per l'esercizio e per quello precedente.

In merito alla definizione di disponibilità liquide si ritiene opportuno precisare che deve trattarsi di disponibilità di denaro in cassa o presso banche o di mezzi finanziari equivalenti prontamente convertibili in denaro e soggetti a rischi insignificanti di variazione di valore. In considerazione del fatto che in Italia le imprese effettuano la loro gestione della liquidità operando tramite conti che possono anche andare in negativo, in quanto le imprese utilizzano a tal fine dei fidi cosiddetti per “elasticità di cassa”, si ritiene corretto che i saldi di tali conti passivi (detti “scoperti bancari” nella prassi aziendale), rimborsabili a semplice richiesta, siano inclusi, con segno negativo, nel saldo delle disponibilità liquide.

Il rendiconto finanziario dovrà anche contenere una sezione, da presentare in calce al rendiconto vero e proprio, nella quale dovranno essere riportate le attività di investimento e di finanziamento che non hanno comportato l’afflusso o l’impiego di risorse finanziarie, in quanto hanno avuto come contropartita l’aumento o la diminuzione di debiti o di capitale. Tra le più frequenti operazioni di questa natura, vi sono le operazioni di acquisizione di beni tramite leasing finanziario. In calce al rendiconto finanziario, in tutti gli esercizi in cui l’impresa pagherà i canoni, nella sezione relativa all’attività di finanziamento figureranno i pagamenti delle quote capitale di leasing finanziario incluse nei canoni, ma non v’è dubbio che anche nell’esercizio in cui è effettuato l’investimento l’operazione deve essere opportunamente evidenziata, in calce al rendiconto, a prescindere dal fatto che l’investimento non comporta nell’esercizio stesso l’esborso finanziario corrispondente.

Art. 2426 (Criteri di valutazione)

La disciplina delle valutazioni di bilancio, per effetto dell’attuazione delle Direttive 2001/65 e 2003/51 e dell’armonizzazione – nei limiti consentiti dalle Direttive – tra le norme del codice civile e i principi contabili internazionali, ha subito modificazioni di notevole portata.

I criteri di valutazione previsti nella legislazione previgente derivavano dalle disposizioni della IV Direttiva originaria e si fondavano sul principio fondamentale del costo storico, sancito dall’articolo 32 della stessa direttiva. Infatti, nel previgente art. 2426 era consentito discostarsi da questo criterio solo con riferimento alle partecipazioni di controllo o collegamento (che possono essere valutate secondo il metodo del patrimonio netto) ed ai lavori in corso su ordinazione; inoltre, per le attività e passività monetarie in valuta era previsto l’obbligo di adeguamento ai cambi correnti.

Dal 1991, anno di recepimento delle direttive contabili europee, si è verificata nel mondo dei principi contabili una profonda evoluzione che ha visto assumere sempre maggiore importanza il criterio del valore equo (fair value). Inoltre, l’elaborazione di principi contabili basati sul valore equo si è accompagnata alla sempre maggiore diffusione di strumenti finanziari innovativi, oltre che di strumenti derivati, e all’esigenza di definire principi idonei a rappresentare e valutare in bilancio detti strumenti, che presentano spesso aspetti e caratteristiche particolarmente complessi.

In relazione al tema del valore equo (fair value) le direttive contabili europee sono state modificate sia dalla Direttiva 2001/65 sia dalla Direttiva 2003/51. La prima ha consentito agli Stati membri di autorizzare o imporre la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, con alcune eccezioni tra cui gli strumenti (diversi dai derivati) detenuti sino alla scadenza, i crediti originati dall’impresa e non detenuti a scopo di negoziazione e le partecipazioni di controllo, collegamento e controllo congiunto. La medesima opzione è stata concessa agli Stati membri con riferimento alle attività e passività oggetto di copertura. La Direttiva 2003/51 ha integrato questa modificazione delle originarie direttive contabili consentendo agli Stati membri di autorizzare o prescrivere la valutazione al valore equo anche di attività diverse dagli strumenti finanziari.

Il tema più significativo e delicato affrontato in sede di attuazione delle citate direttive è stata l’opportunità di introduzione nella normativa nazionale del criterio del valore equo (fair value) per la valutazione di alcune poste di bilancio. Nell’affrontare il tema si è dovuto tenere in considerazione quanto prevedono a tale riguardo i principi contabili internazionali.

Gli strumenti finanziari rappresentano il principale componente di bilancio interessato dall'applicazione del valore equo (fair value): in base ai principi contabili internazionali (IAS 39) soltanto i crediti e i debiti nonché gli strumenti finanziari detenuti sino alla scadenza possono essere ancora valutati al costo o al costo ammortizzato. In tutti gli altri casi occorre procedere ad ogni chiusura di bilancio alla valutazione al valore equo, il cui risultato, nel caso degli strumenti classificati nella categoria "disponibili per la vendita", deve essere transitoriamente imputato ad una voce di patrimonio netto (in attesa del giro a conto economico al momento dell'effettivo realizzo), mentre negli altri casi deve essere direttamente imputato al conto economico.

Si è valutata l'opportunità, in caso di adozione del criterio del valore equo (fair value), se rendere tale criterio obbligatorio negli stessi casi in cui il suo utilizzo è obbligatorio secondo i principi contabili internazionali o soltanto facoltativo e se limitarlo ai soli bilanci consolidati. È stato inoltre necessario individuare quali poste potessero eventualmente essere valutate al valore equo e quale criterio di imputazione contabile applicare (imputazione sempre a conto economico o, nei casi previsti, direttamente a patrimonio netto).

Dopo attenta valutazione, si è ritenuto non opportuno rendere obbligatorio l'adozione del criterio del valore equo (fair value), per le imprese che continueranno ad applicare le norme del codice civile basate sulle direttive contabili europee, ma di prevedere unicamente delle opzioni. Soltanto con riferimento ai contratti derivati si è ritenuto di imporre l'adozione del criterio del valore equo unitamente all'obbligo di rilevare sempre in bilancio il loro valore: in questa materia, tanto complessa e rischiosa, si è ritenuto di imporre criteri di iscrizione e di valutazione il più possibile allineati a quelli dei principi contabili internazionali, che costituiscono il corpo di principi più completi e avanzati e godono di notevole prestigio e di generale accettazione in campo internazionale.

Si è peraltro preferito non avvalersi dell'opzione, concessa dall'art. 7 bis della IV Direttiva, di applicare il nuovo criterio solo nel bilancio consolidato: si evita così l'anomalia derivante dall'applicazione di criteri valutativi differenti ad una medesima posta nel bilancio consolidato ed in quello individuale qualora l'impresa non seguisse in entrambi i principi internazionali.

Quella degli strumenti finanziari non è l'unica area del bilancio per la quale i principi contabili internazionali e le direttive consentono o impongono il valore equo (fair value) ai fini delle valutazioni di bilancio.

Nel caso delle immobilizzazioni materiali, costituite da immobili, impianti e macchinari, i principi internazionali (IAS 16) prevedono come criteri valutativi alternativi il costo o il valore equo (fair value, rideterminazione del valore, c.d. "Revaluation model") purché lo stesso criterio venga applicato ad un'intera categoria di beni. In caso di applicazione del valore equo, l'effetto derivante dalla valutazione deve essere imputato ad una riserva di patrimonio netto sino al relativo realizzo.

Lo stesso trattamento contabile alternativo è previsto dallo IAS 38 per le immobilizzazioni immateriali. Per queste ultime, oltre alla già citata coerenza per tutti i beni della medesima categoria, il principio internazionale richiede la presenza di un effettivo mercato attivo (cosa non usuale per un bene immateriale) per l'applicazione del criterio del valore equo (fair value).

Anche per gli investimenti immobiliari lo IAS 40 prevede, come criteri di valutazione alternativi, il costo o il valore equo (fair value). Se si utilizza quest'ultimo metodo, tali investimenti non sono soggetti ad ammortamento e le variazioni di valore equo devono essere imputate al conto economico, anche se il minor valore non risulti durevole.

Infine, per ciò che riguarda le attività biologiche ed i prodotti agricoli, lo IAS 41 richiede che vengano valutati al loro valore equo (fair value), al netto di eventuali commissioni a mediatori o ad agenti, imposte e contributi ad autorità e borse merci.

Anche per queste voci di bilancio diverse dagli strumenti finanziari non si sono ravvisate valide ragioni per non avvicinare ai principi internazionali i criteri valutativi e di rilevazione contabile

delle immobilizzazioni materiali (sia di investimento che strumentali) e immateriali, nonché delle attività biologiche e dei prodotti agricoli prevedendo il valore equo (fair value) (il presumibile valore di realizzazione per le attività biologiche e i prodotti agricoli) come metodo di valutazione alternativo al costo.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, la IV Direttiva già consentiva agli Stati membri di autorizzare la rivalutazione dei cespiti, iscrivendo l'importo della rivalutazione tra le riserve, mentre non vi è una uguale previsione per le immobilizzazioni immateriali. Le modificazioni apportate dalla Direttiva 2003/51 non hanno eliminato o modificato queste previsioni. È pertanto da ritenere che l'eventuale rivalutazione delle immobilizzazioni anche ai sensi delle direttive contabili debba essere imputata ad una riserva patrimoniale.

Fatte queste premesse, è possibile esaminare più in dettaglio le nuove disposizioni dell'art. 2426:

- a) il numero 1 conferma che il principio generale di valutazione delle attività rimane quello del costo di acquisto o di produzione; naturalmente la possibilità di computare nel costo dei beni gli oneri finanziari è limitata alle immobilizzazioni ed a quei prodotti o merci che richiedono tempi particolarmente lunghi per la produzione o per la stagionatura od invecchiamento. È stata inserita nel n. 1, senza modificazioni sostanziali, la disciplina dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- b) la norma di cui al numero 2 (già n. 3), riguardante le perdite durevoli di valore, è stata modificata unicamente per indicare con precisione a quali attività essa si applica (immobilizzazioni materiali e immateriali e partecipazioni di controllo, di collegamento e joint venture);
- c) il numero 3 consente di valutare le immobilizzazioni materiali e immateriali al valore equo (fair value). L'applicazione del criterio è sottoposta alla condizione che il valore equo dei beni possa essere determinato in modo attendibile e che il criterio venga applicato a tutti i beni della medesima categoria. Si tratta di disposizione analoga a quella contenuta nei principi contabili internazionali (IAS 16 e IAS 38). Conforme agli stessi principi è pure la modalità di applicazione del criterio contenuta nello stesso n. 3, che prevede l'iscrizione della plusvalenza direttamente in una riserva non distribuibile, il cui funzionamento è analiticamente indicato nella norma.
Per determinazione attendibile deve intendersi una valutazione effettuata da soggetti professionalmente qualificati, sulla base di elementi di mercato verificabili;
- d) il numero 4 dell'articolo disciplina l'iscrizione nel bilancio del locatario dei beni utilizzati in base a contratti di leasing qualificati come finanziari: è stabilita la modalità di determinazione del costo da iscrivere con l'applicazione del metodo finanziario, e sono richiamate le norme di valutazione, ammortamento e svalutazione previste per i beni di proprietà dell'impresa esposte ai nn. 1 e 2; inoltre, anche per tali beni è consentita l'adozione del criterio del valore equo (fair value);
- e) il numero 5 riguarda le partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture, per le quali è confermata la possibilità di adottare, in alternativa al criterio del costo, il criterio del patrimonio netto. È stata in primo luogo eliminata la possibilità di un'applicazione "selettiva" del criterio, ossia solo per alcune partecipazioni di una medesima categoria, applicazione non consentita dai principi contabili internazionali. Il criterio è stato descritto in maniera più dettagliata, in particolare quanto alla modalità con la quale devono riflettersi sul valore della partecipazione le variazioni avvenute nel patrimonio netto della società partecipata. Nel fare ciò si è cercata la massima uniformità possibile con le prescrizioni contenute nei principi contabili internazionali, tenendo comunque conto del disposto della direttiva. In particolare, è stato previsto l'obbligo di accantonamento in una riserva non distribuibile (previa imputazione a conto economico della parte del maggior valore derivante dal risultato economico della partecipata) del maggior valore iscritto per ciascuna singola partecipazione rispetto al valore determinato con il metodo del costo;
- f) in ordine ai costi di sviluppo (gli unici oneri pluriennali iscrivibili all'attivo secondo il nuovo art. 2424-bis n. 4), è stato prescritto l'obbligo d'iscrizione, eliminando quindi la discrezionalità di cui in passato hanno spesso fatto uso le imprese per "politica di bilancio". L'obbligo d'iscrizione è tuttavia soggetto alla condizione fondamentale che i costi di

sviluppo siano attendibilmente determinabili: ciò presuppone che l'impresa si doti di un adeguato sistema di rilevazione dei costi, e che i costi sostenuti abbiano utilità pluriennale. In tal modo la legislazione è stata sostanzialmente allineata ai principi contabili internazionali.

La previsione di un obbligo, anziché di una facoltà, di iscrizione di questi costi ha reso inapplicabile la condizione del consenso del collegio sindacale, che è stata pertanto eliminata. È stata invece conservata la previsione della limitazione alla distribuzione di dividendi nel caso non residuino riserve distribuibili sufficienti a coprire l'importo non ancora ammortizzato: si è ritenuto di mantenere la previgente impostazione restrittiva, anche se l'art. 37, paragrafo 1 della IV Direttiva consente di derogare al divieto di distribuzione: per maggiore chiarezza si è ritenuto opportuno usare l'espressione "riserve distribuibili", anziché "riserve disponibili" presente nella norma previgente;

- g) la disciplina dell'iscrizione dell'avviamento (n. 7) è rimasta sostanzialmente immutata, salvo che per la precisazione – conforme ai principi contabili internazionali, e già sostenuta in sede interpretativa del previgente n. 6 – che esso, in presenza delle condizioni per l'iscrivibilità, deve essere iscritto all'attivo.

Per questo elemento dell'attivo, in considerazione delle disposizioni della IV Direttiva, non è stato possibile operare un avvicinamento alle previsioni dei principi contabili internazionali, che non prevedono l'obbligo di ammortamento ma la verifica periodica che non vi siano state perdite di valore e, nel caso in cui tali perdite si siano verificate, la corrispondente svalutazione del valore iscritto;

- h) è stato eliminato il previgente numero 7, relativo al disaggio di emissione, in quanto tale posta, in conseguenza delle novità introdotte dall'art. 2426-bis n. 1, costituisce un elemento della valutazione al costo ammortizzato degli strumenti finanziari cui si riferisce e pertanto non è più iscrivibile autonomamente all'attivo;

- i) è stata modificata (n. 8) la formulazione del n. 8-bis della previgente norma, riguardante le poste monetarie in valuta estera (liquidità, crediti e debiti, titoli, ecc.), innanzitutto per cercare di sciogliere alcuni dubbi interpretativi sull'esatta portata della norma nella parte che tratta delle immobilizzazioni in valuta estera. E' stato così chiarito che le attività e passività non monetarie iscritte al cambio dell'acquisto originario o della rideterminazione del loro valore - nel caso in cui, ad esempio, delle attività non correnti siano state ridotte per perdita durevole di valore o iscritte a valore equo (fair value) - devono essere iscritte al cambio di chiusura dell'esercizio solo se questo sia inferiore a quello di iscrizione e se la riduzione debba considerarsi durevole, ossia indicativa di una perdita durevole di valore.

La previgente disposizione è stata altresì modificata con l'eliminazione dell'obbligo di accantonare in apposita riserva non distribuibile l'utile netto derivante, per le poste monetarie, dall'adeguamento ai cambi di chiusura; in tal modo la norma è stata resa omogenea con l'analoga disposizione contenuta nell'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, applicabile alle società che redigeranno il bilancio in base ai principi contabili internazionali. Poiché i criteri di valutazione delle poste in valuta contenuti nei predetti principi sono sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dalla legislazione nazionale, non si è ritenuto possibile mantenere per gli stessi utili regimi di distribuibilità diversi a seconda che le imprese debbano o meno applicare le norme del codice civile per la redazione del loro bilancio;

- j) il numero 9 è stato modificato unicamente per espungere dalla norma le attività diverse dalle rimanenze; le altre attività cui faceva riferimento la norma previgente, infatti, erano strumenti finanziari, e come tali soggetti alle nuove disposizioni contenute nell'art. 2426-bis;

- k) l'unica modificazione apportata al numero 10 consiste nell'eliminazione del criterio "lifo" tra quelli consentiti per la determinazione del costo dei beni fungibili; si tratta di una modificazione di particolare importanza in quanto destinata a far emergere nei bilanci riserve implicite, talora di notevole entità, che trovavano ancora parziale giustificazione nel fatto che l'iscrizione in bilancio adottando il "lifo" era condizione per l'ottenimento di un beneficio fiscale altrimenti non ottenibile;

- l) anche la modificazione del n. 11, relativa ai lavori in corso su ordinazione, ha l'obiettivo di avvicinare le norme del codice ai principi contabili internazionali: è stato previsto l'obbligo, anziché soltanto una facoltà, della valutazione sulla base dei corrispettivi;

- m) per la valutazione dei terreni e fabbricati posseduti per investimento (n. 13) può essere adottato, in alternativa al criterio del costo, quello del valore equo (fair value): disposizione analoga a quella contenuta nei principi contabili internazionali (IAS 40). Conforme agli stessi principi è pure la modalità di applicazione del criterio, che prevede che le variazioni di valore equo sia in aumento che in diminuzione vengano imputate a conto economico. Poiché le variazioni in diminuzione del valore derivanti dall'applicazione del criterio del valore equo per tali attività già esprimono le perdite di valore del bene, la norma precisa che allorché si utilizza la valutazione al valore equo non occorre, in deroga al principio generale stabilito dal n. 2 dell'art. 2426, la durevolezza delle stesse per operare la svalutazione. È stato altresì previsto che nella nota integrativa venga indicato a quali categorie dei beni inclusi nella voce Investimenti immobiliari il criterio è stato applicato, con quali metodi esso è stato determinato e quali sono stati gli effetti della sua applicazione sul risultato dell'esercizio;
- n) anche per la valutazione delle attività biologiche e per i prodotti agricoli si è prevista (n. 14) la facoltà di adottare, in alternativa al criterio del costo, un criterio analogo a quello previsto nei principi contabili internazionali (IAS 41). Ai sensi del citato principio, per attività biologiche devono intendersi il bestiame vivo (le mandrie, le greggi e gli animali allevati), gli alberi di una piantagione, le viti, le piante cereali in un campo, e attività simili, mentre per prodotti agricoli devono intendersi solo i prodotti derivanti dal raccolto, dalla mungitura e dalla macellazione, ma non i prodotti risultanti da trasformazioni e lavorazioni successive. Questi ultimi prodotti costituiscono rimanenze e, come tali, sono valutati con il relativo criterio, e cioè al minore tra il costo e il presunto valore di realizzazione.
- o) per la valutazione delle attività possedute per la vendita, che in precedenza erano classificate tra le attività non correnti, si è previsto di adottare il minore tra il valore contabile precedentemente iscritto ed il valore equo (fair value) ridotto degli oneri che si stima si sosterranno per la vendita, alla data di riferimento del bilancio; l'applicazione di tale criterio di valutazione fa sì che tali beni non siano assoggettati ad ammortamento; il criterio previsto è coerente con quanto previsto dai principi contabili internazionali.

Art. 2426-bis (Strumenti finanziari)

Alla valutazione degli strumenti finanziari è dedicato tutto l'articolo in esame che disciplina altresì l'informativa che sull'argomento deve essere fornita nella nota integrativa. Viene di conseguenza prevista l'abrogazione dell'articolo 2427-bis (Informazioni relative al valore equo [fair value] degli strumenti finanziari) che era stato inserito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2003 n. 394, con effetto dal 1° gennaio 2005, divenuto superfluo in quanto il nuovo articolo attua interamente le disposizioni della Direttiva 2001/65.

L'articolo in esame si apre con una premessa di fondamentale importanza, che riprende l'analoga statuizione contenuta nell'ultimo comma del previgente articolo 2427-bis: per le nozioni di strumento finanziario e per il significato di altri termini connessi che ricorrono nelle norme della Sezione, si fa riferimento ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea. I fondamentali principi contabili internazionali che trattano della materia degli strumenti finanziari sono lo IAS 32, lo IAS 39 e lo IFRS 7, recentemente omologato dalla Commissione Europea, la cui entrata in vigore è stabilita per il 1° gennaio 2007.

I suddetti principi prevedono, ai fini della valutazione delle attività finanziarie dopo l'acquisto, la loro classificazione in quattro categorie:

1. Finanziamenti e crediti non posseduti per negoziazione;
2. Investimenti posseduti fino a scadenza (titoli di debito, obbligazioni e simili che l'impresa intende, ed è in grado di, conservare fino a scadenza);
3. Attività finanziarie valutate al valore equo (fair value) rilevato a conto economico le cui variazioni sono imputate a conto economico (ossia attività detenute per negoziazione e ogni altra attività assegnata a questa categoria per esercizio dell'opzione concessa dallo IAS 39: c.d. fair value option). Rientrano sempre in questa categoria le attività originate

dalla valutazione di contratti derivati (dette anche "derivative assets"), tranne in alcuni particolari casi per certe operazioni di copertura;

4. Attività finanziarie disponibili per la vendita. In questa categoria ricadono tutte le attività finanziarie non classificabili nelle altre tre categorie.

Le partecipazioni in controllate, collegate e joint venture non sono disciplinate dallo IAS 39.

Dopo la rilevazione iniziale, le attività finanziarie delle categorie 1 e 2 sono valutate al costo ammortizzato, quelle della categoria 3 sono valutate a valore equo (fair value) iscrivendo a conto economico le variazioni verificatesi nel relativo valore equo; le attività della categoria 4 sono anch'esse valutate a valore equo, ma iscrivendo direttamente a patrimonio netto l'importo delle variazioni, salvo che non si tratti di una perdita di valore (impairment). Se per queste ultime il valore equo non può essere determinato attendibilmente, devono essere valutate al costo.

Le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato, ad eccezione delle seguenti, che devono essere valutate a valore equo (fair value):

1. Passività derivanti dalla valutazione di contratti derivati (dette anche "derivative liabilities")
2. Passività possedute per negoziazione
3. Passività valutate a valore equo per esercizio della c.d. fair value option.

I criteri di valutazione e le altre disposizioni contenuti nell'art. 2426-bis consentono un sostanziale allineamento ai principi internazionali e sono conformi alle disposizioni della Sezione 7 bis della IV Direttiva, modificata a seguito dell'attuazione della Direttiva 2001/65. In particolare:

- a) la valutazione dei crediti e debiti deve essere eseguita voce per voce, e non cumulativamente, secondo il criterio del costo ammortizzato (n. 1). Stesso criterio deve essere applicato agli strumenti finanziari detenuti fino alla scadenza. Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è rappresentato dal suo valore di iscrizione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale già effettuati, accresciuto o diminuito dell'ammortamento complessivo, attraverso il metodo dell'interesse effettivo, di qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza. La norma espressamente dispone, inoltre, che il valore di iscrizione delle attività deve essere ridotto al presumibile valore di realizzazione, il quale deve essere determinato tenendo conto anche del fattore temporale. Da ciò discende l'obbligo di "attualizzare" i crediti il cui incasso è previsto oltre il normale ciclo operativo (generalmente pari a dodici mesi);
- b) per gli strumenti finanziari detenuti per negoziazione e per quelli disponibili per la vendita è stato mantenuto il criterio (n. 2) del minore tra costo (determinato come previsto al n. 1 della norma) e valore di mercato. Anche in questo caso la valutazione deve essere eseguita voce per voce, senza che possano essere effettuate compensazioni tra perdite e utili non realizzati. Al medesimo numero 2 è fornita una definizione di "strumenti finanziari disponibili per la vendita", che è analoga a quella dei principi contabili internazionali. Per entrambi gli strumenti è stata introdotta, al n. 3 dell'articolo, la facoltà di valutazione al valore equo (fair value), in analogia con le previsioni dei principi contabili internazionali. Anche le modalità di applicazione del criterio sono sostanzialmente allineate a quelle dei predetti principi. In particolare, per gli aumenti o riduzioni di valore degli strumenti finanziari disponibili per la vendita valutati al valore equo è prevista la creazione di una posta di patrimonio netto, che potrà essere positiva (riserva) o negativa, e dovrà poi essere imputata a conto economico al momento del realizzo. Per gli strumenti di questa categoria potrà comunque verificarsi una perdita durevole di valore: in tal caso dovrà anzitutto essere stornata la parte della riserva di patrimonio netto correlata allo strumento che ha subito la perdita di valore, per poi effettuare la ulteriore svalutazione a conto economico;
- c) la valutazione con il criterio del valore equo (fair value), con modalità analoghe a quelle previste per gli strumenti finanziari disponibili per la vendita, è stata prevista anche (n. 4) per le quote di partecipazione (non rientranti tra le attività correnti) diverse da quelle di controllo, collegamento e controllo congiunto, in alternativa al criterio tradizionale del costo ridotto per perdite durevoli di valore;

- d) i criteri di valutazione ed esposizione in bilancio dei contratti derivati sono sinteticamente esposti ai nn. 5 e 6. Il criterio di valutazione obbligatorio è quello del valore equo (fair value), con iscrizione a conto economico delle variazioni del relativo valore. È prevista un'eccezione a quest'ultima regola solo nel caso dei c.d. *cash flow hedge*, ossia contratti stipulati a fronte del rischio di variazione dei flussi di cassa attesi su un altro strumento finanziario: in questo caso le variazioni del valore equo sono imputate direttamente ad una posta del patrimonio netto, che dovrà poi essere imputata al conto economico quando affluiranno al conto economico i flussi di cassa dei costi e ricavi coperti da quegli strumenti. Altro principio innovativo contenuto nella norma è quello della simmetria tra la valutazione del derivato di copertura e l'elemento coperto: se esiste fin dall'inizio una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche finanziarie dello strumento coperto e lo strumento derivato di copertura, lo strumento coperto deve essere valutato simmetricamente allo strumento derivato di copertura, ossia al valore equo. È comunque consentito derogare a questa regola se sussistono validi motivi per l'adozione di un criterio diverso, motivi che devono essere indicati nella nota integrativa;
- e) al numero 7 sono forniti i criteri di determinazione del valore equo (fair value) degli strumenti finanziari, che sono rimasti sostanzialmente quelli del comma 3 del previgente articolo 2427-bis, mentre al numero 8 è disciplinato il caso in cui il valore equo non possa essere determinato con nessuno dei criteri previsti. In questo caso dovrà essere applicato il criterio del costo e la nota integrativa ne dovrà fornire la motivazione;
- f) i numeri 9 e 10 contengono le prescrizioni riguardanti le informazioni da fornire in nota integrativa, che non necessitano di particolari commenti. Si ricorda solo che la previsione contenuta al numero 10, concernente l'obbligo di fornire la motivazione della mancata riduzione al valore equo (fair value) del valore contabile delle partecipazioni diverse da quelle in controllate, collegate e società controllate congiuntamente, deriva dall'analoga previsione dell'articolo 43, paragrafo 14, lettera b) della IV Direttiva.

Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa)

Il contenuto della nota integrativa previsto dalle direttive comunitarie non è stato modificato dalla Direttiva 2003/51, mentre la Direttiva 2001/65 ha apportato le innovazioni concernenti la rilevazione e l'informativa sugli strumenti finanziari. Tali innovazioni erano state recepite nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 394/2003 limitatamente all'informativa, con l'inserimento nel Codice Civile dell'art. 2427-bis; di questo articolo, a seguito dell'introduzione dell'articolo 2426-bis, che disciplina ora compiutamente la materia degli strumenti finanziari, è stata prevista l'abrogazione.

Le modificazioni apportate all'articolo 2427 sono da porre in relazione alle modificazioni di altre parti della disciplina del bilancio.

Per contenere la lunghezza del testo, sono stati eliminati dall'articolo i richiami a specifici contenuti della nota integrativa già disciplinati da altre norme: ciò ha comportato l'esclusione dall'elenco degli attuali numeri 20 e 21, riferiti ai patrimoni destinati, contenenti solo un rinvio agli artt. 2447-septies e 2447-decies. La soluzione adottata appare la più logica, visto che l'art. 2427 inizia con "...oltre a quanto stabilito da altre disposizioni". Inoltre, resta fermo l'obbligo previsto dall'art. 2423, comma 3, di fornire le informazioni complementari necessarie a dare la rappresentazione veritiera e corretta. Unica eccezione al predetto criterio di formulazione della norma riguarda il numero 2, nel quale si è ritenuto opportuno ribadire quale informativa deve essere fornita in caso di modifiche di criteri di valutazione e di correzioni di errori contabili. Con riferimento al numero 1 dell'articolo, concernente l'informazione sui criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, si ritiene opportuno ribadire che l'indicazione non può limitarsi alla pura ripetizione dei criteri generali indicati dalla legge ma deve riguardare i criteri concretamente applicati.

Molte delle modificazioni apportate all'articolo riguardano l'analisi della composizione delle voci sia di stato patrimoniale che di conto economico e delle movimentazioni avvenute nell'esercizio.

Le informazioni sulla composizione delle voci risultano necessarie a seguito delle modificazioni degli schemi, divenuti molto più sintetici di quelli previgenti (tale analisi, ad esempio, è prevista per la voce "Rimanenze" ove non già presentata nello stato patrimoniale). Le analisi delle movimentazioni avvenute nell'esercizio riguardano voci dell'attivo non corrente e le relative rettifiche di valore. Per tali voci l'analisi (n. 3; e v. altresì n. 5) evidenzia, raggruppandole per natura, le variazioni in aumento e in diminuzione. Per le voci dell'attivo e del passivo corrente (nn. 13 e 14) l'informativa, anziché indicare dati sulle differenze numeriche tra i saldi, già desumibili chiaramente dal bilancio, dovrà più utilmente riguardare i principali motivi a cui è dovuta la variazione: ad esempio un significativo aumento dei crediti commerciali, non accompagnato da un incremento del fatturato, richiederà spiegazioni sulle ragioni che hanno determinato la variazione. Per i fondi l'informativa sulle variazioni dovrà riguardare la quota stanziata nell'esercizio e gli utilizzi, oltre al saldo a inizio e fine periodo.

Tra le informazioni concernenti i crediti e i debiti (numero 7) e le garanzie prestate (numero 17) sono previste, oltre a quelle relative ai rapporti con le società controllate, collegate, joint venture, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste, anche quelle nei confronti di imprese che esercitano attività di direzione e coordinamento sulla società: è parso logico trasferire nell'articolo 2427, per l'affinità dell'argomento, le disposizioni dell'art. 2497-bis, comma 4, che è stato pertanto abrogato.

Tra le altre modificazioni apportate all'articolo si segnalano:

- a) L'eliminazione del numero 22, riguardante l'informativa sui contratti di locazione finanziaria: poiché per i beni acquisiti con tali contratti è prevista l'iscrizione in bilancio da parte dell'utilizzatore, l'informativa che deve essere fornita (ultima parte del numero 3) consiste nell'indicazione del valore di iscrizione e delle ragioni dell'iscrizione.
- b) La previsione al n. 14 dell'obbligo di fornire informazioni sui motivi della quantificazione dei fondi per rischi ed oneri. La disposizione mira ad assicurare un più rigoroso rispetto delle norme applicabili a tali voci e in particolare di quanto al comma 9 dell'art. 2424-bis.
- c) Le informazioni sui piani di remunerazione basati su azioni a favore di componenti dell'organo di amministrazione, dipendenti o prestatori d'opera, con indicazione dei presumibili effetti economici, patrimoniali e finanziari per la società (n. 29). L'opportunità di fornire tali informazioni nasce dall'aumentata diffusione di queste forme di incentivazione anche in Italia, in particolar modo nelle società quotate e loro controllate, e dalla necessità che i soci siano informati su tutti gli aspetti di tali piani che possano influire sulla società e sugli effetti che l'esercizio delle opzioni assegnate ai soggetti indicati potrebbe avere sul capitale. Non esistendo in Italia, come del resto negli altri maggiori Paesi dell'Unione Europea per i soggetti non tenuti all'applicazione degli IFRS, regole statuite per la contabilizzazione degli effetti di tali operazioni, è parso doveroso imporre che, ove questi piani esistano, venga fornita ampia informativa a riguardo.
- d) Le informazioni sulle operazioni con parti correlate. Al riguardo la Direttiva 2006/46/CE ha fatto presente che *"allo stato attuale, la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio e la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio si limitano a prevedere la divulgazione delle operazioni intercorrenti tra una società e le sue imprese collegate (n.d.r. controllate e collegate). Al fine di avvicinare maggiormente le società i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato alle società che applicano ai propri bilanci consolidati principi contabili internazionali, l'obbligo di divulgazione dovrebbe essere esteso ad altri tipi di parti correlate, come i principali dirigenti e i coniugi degli amministratori, ma solo qualora tali transazioni presentino una certa importanza e non vengano concluse in normali condizioni di mercato. L'informativa sulle operazioni di una certa importanza con parti correlate non realizzate in condizioni di mercato normali può aiutare gli utenti dei conti annuali a valutare lo stato patrimoniale di una società nonché quello del gruppo al quale essa eventualmente appartiene"*. Pertanto si è adottata la scelta di prevedere l'obbligo di informativa solo in quei casi in cui tali operazioni presentino una certa rilevanza e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Si precisa che per "normali condizioni di mercato" non

vanno considerate solo quelle attinenti al "prezzo" dell'operazione e ad elementi ad esso connessi, ma anche alle motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate anziché con terzi. Inoltre, come previsto dalla Direttiva 2006/46/CE, è stato ritenuto opportuno uniformare la definizione di "parte correlata", necessaria per l'adempimento dei relativi obblighi informativi, facendo esplicito rinvio a quanto stabilito nei principi contabili internazionali (IAS 24).

- e) Un'ulteriore informazione richiesta dalla Direttiva 2006/46/CE riguarda i cosiddetti "accordi fuori bilancio", ossia le operazioni, gli accordi o altri atti, anche collegati tra loro, non risultanti dallo stato patrimoniale i quali possono esporre una società a rischi e benefici la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria di tale società, nonché del gruppo al quale essa eventualmente appartenga. Gli accordi fuori bilancio possono essere associati alla creazione o all'uso di una o più società veicolo (Special Purpose Entities — «SPE») e di attività off-shore destinate a perseguire, tra l'altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Si completano così le notizie ritraibili dalle disposizioni in tema di iscrizione nei prospetti di bilancio e di informativa in nota integrativa relativamente ad operazioni o accordi rispetto ai quali le altre disposizioni esistenti potrebbero non consentire di avere una piena contezza dei rischi e benefici ad essi associati. La previsione costituisce, per più aspetti, un completamento di quella contenuta al numero 18 dell'art.2427 in tema di impegni e rischi riferibili all'impresa.

Art. 2427-bis (Informazioni relative al valore equo [fair value] degli strumenti finanziari)

Abrogato

Art. 2428 (Relazione sulla gestione)

Nel 3° comma, al n. 2 è stato inserito un rinvio al numero 33) dell'art. 2427, ove è fornita l'informativa sulle operazioni con parti correlate richiesta dalla Direttiva 2006/46. È stata inoltre introdotta la richiesta di informazioni sui rapporti con la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento sulla società che redige il bilancio, nonché con le altre società che sono soggette alla medesima direzione: richiesta che era già contenuta nel co. 5 dell'art. 2497 bis (comma che pertanto è stato abrogato).

Dal comma 3 sono stati trasferiti all'art. 2427 i previgenti nn. 3 e 4. Il nuovo n. 5 del co. 3 sintetizza le disposizioni che erano state introdotte nell'art. 2428, co. 2, n. 6-bis in attuazione della Direttiva 2001/65.

Il comma 4 introdotto, risolvendo – in conformità ad una prassi diffusa ma finora non espressamente convalidata dalle norme – un problema di notevole rilevanza pratica, consente che la relazione sulla gestione della singola impresa che redige il bilancio consolidato costituisca un unico documento con quella relativa alla gestione del gruppo.

Art. 2433 (Distribuzione degli utili ai soci)

L'avvicinamento della disciplina del bilancio (in particolare negli artt. 2426 e 2426-bis) ai principi contabili internazionali, consentendo l'iscrizione di attività in base al criterio del valore equo (fair value), comporta l'inclusione nel conto economico, o l'iscrizione a patrimonio netto, di plusvalenze rispetto al costo storico. Ciò migliora la funzione informativa del bilancio ma comporta il rischio che vengano distribuiti utili non realizzati, o riserve formate con plusvalenze non realizzate. Sono state previste quindi, per le società che adottano i principi contabili internazionali, nell'art. 6 del d.lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, disposizioni miranti ad evitare il rischio – per la società ma soprattutto per i suoi creditori – che vengano distribuiti utili da valutazione i quali potrebbero poi venire meno (a distribuzione avvenuta) per il successivo mancato realizzo.

Con i commi da 3 a 6 del presente articolo viene introdotta nel codice civile una disciplina analoga a quella del d.lgs. 38/2005.

Il comma 3 corrisponde al comma 1 dell'art. 6 del citato decreto.

Il comma 4 corrisponde ai commi 2 e 6 dell'art. citato: si è tuttavia previsto che ai fini dell'integrazione della riserva disponibile da valore equo (fair value) (o da valutazione col metodo del patrimonio netto, che dà luogo alle medesime problematiche) vengano utilizzate "riserve disponibili", anche se non formate con utili (per es. riserva da sovrapprezzo azioni, da fusione). Si è inoltre precisato che, fino a che la speciale riserva ha un importo inferiore alle plusvalenze iscritte, gli utili sopravvenuti non possono essere destinati ad altre riserve.

Il comma 5 indica, in maniera più completa di quanto avviene nel comma 3 dell'art. 6 citato, i casi in cui la speciale riserva diviene disponibile, e quelli in cui essa si riduce; e precisa che lo stesso accade delle riserve costituite in contropartita diretta dell'iscrizione a valore equo (fair value).

Il comma 6 corrisponde al comma 4 dell'art. 6 citato; il divieto di utilizzo ai sensi dell'art. 2487-bis, 4° comma è statuito direttamente in quest'ultimo articolo.

Naturalmente, l'iscrizione delle azioni proprie a riduzione del patrimonio netto implica la non distribuibilità della riserva "impiegata" per l'acquisto delle azioni stesse.

Art. 2433-bis (Acconti sui dividendi)

L'innovazione si limita al richiamo (inserito nel comma 4) ai nuovi commi 3°, 4° e 5° dell'art. 2433.

Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata)

Le innovazioni introdotte negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, l'imposizione della redazione del rendiconto finanziario, la riscrittura e riordino dell'art. 2427 sulla nota integrativa hanno reso necessario riformulare, in vari punti, la disciplina del bilancio in forma abbreviata.

Nel 1° comma sono stati elevati i limiti numerici all'utilizzabilità della forma abbreviata, adeguandoli a quelli previsti dall'art. 11 della IV Direttiva come modificata dalla Direttiva 2006/46/CE.

Il 2° comma prevede l'esonero dalla presentazione del rendiconto finanziario, ritenuto non indispensabile per imprese di modeste dimensioni.

Nel 3° comma sono indicate le voci dello stato patrimoniale che possono essere raggruppate: nell'attivo, immobili, impianti e macchinari con gli investimenti immobiliari, crediti per conferimenti con crediti commerciali e con risconti attivi; nel netto le varie voci di riserve; nel passivo non corrente, debiti obbligazionari con debiti verso banche e con altre passività finanziarie, fondi per rischi ed oneri con imposte differite passive e con altre passività; nel passivo corrente, debiti obbligazionari con debiti verso banche e verso fornitori, risconti passivi con altre passività correnti.

Nel conto economico (comma 4), vista la sinteticità dello schema dettato dall'art. 2425, le sole voci raggruppabili sono le variazioni dei prodotti e quelle dei lavori in corso su ordinazione.

Più complesso è stato individuare le indicazioni della nota integrativa che possono essere omesse dalle società autorizzate ad adottare la forma abbreviata; si è infine optato per consentire

l'omissione delle analitiche indicazioni richieste dall'art. 2427 sulla composizione delle voci relative alle immobilizzazioni, di quelle sui costi di sviluppo, sui ratei, sulla ripartizione dei ricavi, sul numero dei dipendenti, sui compensi ai componenti dell'organo di amministrazione, sui piani di remunerazione basati su azioni, sui cosiddetti "accordi fuori bilancio" e sulle operazioni con parti correlate, nonché della composizione delle voci proventi finanziari, oneri finanziari e proventi ed oneri straordinari. Vi è infine l'esonero dalle informazioni sulle azioni richieste dal n. 20, salvo che per il possesso di azioni proprie o di società controllanti.

La più significativa innovazione è contenuta nell'ultimo comma, che – allontanandosi dalla scelta compiuta in sede di attuazione della IV Direttiva col d.lgs. 127/1991 – ha introdotto qualche (limitata) facoltà di semplificazione anche per le società medio piccole (quelle che non superano i limiti quantitativi ex art. 27 della IV Direttiva, come aggiornati dalla Direttiva 2006/46): si tratta del raggruppamento di alcune voci del passivo, e della facoltà di omettere il rendiconto finanziario e le informazioni sulla ripartizione dei ricavi (art. 2427 n. 23), nonché di omettere le notizie richieste dall'art. 2427 n. 33 sulle operazioni con parti correlate, - salvo una limitata informativa prevista per le società in forma azionaria -, e di semplificare l'informativa sugli "accordi fuori bilancio".

Art. 2446 (Riduzione del capitale per perdite)

Le innovazioni introdotte in questo articolo rispondono ad una finalità analoga a quella che ha comportato le modificazioni dell'art. 2433: tener conto del fatto che la riserva formata con gli utili derivanti da utilizzo del criterio del valore equo (fair value) (ai quali vengono equiparati, ai fini sia dell'art. 2433 sia del presente articolo, quelli da utilizzo del metodo del patrimonio netto) e le riserve iscritte a diretta contropartita delle plusvalenze da applicazione del valore equo, non essendo realizzati, sono suscettibili di venir meno prima del realizzo o per effetto del mancato realizzo. Così come non possono essere distribuite, queste riserve non devono essere utilizzate (se non "in ultima istanza") per la copertura delle perdite, non potendosi escludere che, altrimenti, le perdite vengano coperte con quote del netto a loro volta suscettibili, poi, di risultare perdute.

Nell'articolo in esame si è pertanto introdotto un 2° comma che, riaffermato il principio (già pacifico) che le perdite intaccano il capitale solo dopo aver azzerato le riserve, impone di utilizzare a tal fine le riserve diverse da quelle di cui al comma 3 lett. b) ed al comma 4 dell'art. 2433; solo successivamente potranno essere utilizzate queste riserve, le quali però dovranno essere ricostituite negli esercizi successivi, con utili o con riserve divenute disponibili ai sensi del comma 5 dell'art. 2433. Si tratta della stessa soluzione già adottata nell'art. 6 comma 5 del d.lgs. 38/2005.

Art. 2478-bis (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci)

Nel 1° comma si è inserito il richiamo ai nuovi artt. 2423-quater e 2426-bis; nel 3° comma il richiamo ai nuovi commi dell'art. 2433. Dando attuazione alla facoltà concessa dalla direttiva 2006/46, si è previsto che le società a responsabilità limitata di dimensioni medio piccole che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art.2435-bis, co. 7, possano essere esonerate dalla presentazione dell'informativa sugli "accordi fuori bilancio", analogamente a quanto previsto per le società di piccole dimensioni (cioè che redigono il bilancio ai sensi dell'art.2435-bis co. 1-6).

Art. 2479-bis (Assemblea dei soci)

Per coordinare la disciplina della convocazione dell'assemblea (invio di lettera raccomandata almeno otto giorni prima dell'adunanza) con l'esigenza che i soci sappiano, dalla ricevuta convocazione, che il bilancio è depositato nella sede sociale almeno 15 giorni prima dell'adunanza medesima, nel 1° comma si è stabilito che l'assemblea per l'approvazione del bilancio va convocata almeno 15 giorni prima della data per essa fissata.

Art. 2481-ter (Passaggio di riserve a capitale)

Si è inserito il richiamo al comma 6 dell'art. 2433.

Art. 2482-bis (Riduzione del capitale per perdite)

Si è inserito il richiamo al comma 2 dell'art. 2446.

Art. 2497-bis (Pubblicità)

In tema di direzione e coordinamento di società, l'art. 2497-bis disciplina la pubblicità e l'informativa contabile da fornire con riferimento all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento a cui è assoggettata la società. Avendo ritenuto preferibile concentrare le previsioni in tema di informativa contabile nella sezione del codice relativa al bilancio, si è reso necessario eliminare i co. 4 e 5 e trasferire il relativo contenuto negli art. 2427 e 2428. Si tratta pertanto di modificazioni dettate da esigenze di mero coordinamento legislativo.

Art. 2504-bis (Effetti della fusione)

Come è noto, la riforma del diritto societario del 2003 ha stabilito, nel comma 4 dell'art. 2504-bis, il principio della continuità contabile nella fusione. Questo principio è tuttavia contrastante con il metodo dell'acquisto (*purchase method*), accolto in forma sempre più estesa dai principi contabili internazionali. In occasione dell'avvicinamento della disciplina del bilancio agli IFRS è perciò sembrato necessario, per evitare incoerenze nella normativa, sostituire il previgente comma 4 con i commi 4 e 5, il cui contenuto si avvicina nella sostanza a quei principi.

Si è perciò stabilito che nella situazione patrimoniale di apertura (formula più precisa che “nel primo bilancio”) successiva ad una fusione, la quale comporti l'acquisizione del controllo da parte di soggetti diversi da coloro che precedentemente controllavano la società, le attività e le passività della società acquisita devono contabilizzarsi in modo che la somma algebrica dei loro valori (compreso l'avviamento positivo o negativo) corrisponda al valore equo (*fair value*) delle azioni assegnate ai soci della società di cui è stato acquisito il controllo: il valore equo di tali azioni (più – o meno – l'eventuale conguaglio in denaro) costituisce infatti il corrispettivo dell'acquisizione del controllo. Va precisato che “società di cui si è acquisito il controllo” non è necessariamente l'incorporata: può essere l'incorporante, in caso di fusione inversa.

La differenza fra il costo di acquisizione e la quota delle attività e passività acquisite e valutate al valore equo (*fair value*) costituisce l'avviamento positivo o negativo. L'iscrizione dell'avviamento positivo richiede il rispetto delle condizioni previste dal n. 7 dell'art. 2426.

Conseguenza dell'applicazione del “metodo dell'acquisto” può essere l'iscrizione, nel bilancio post-fusione, di un patrimonio netto superiore alla somma dei patrimoni netti delle società preesistenti alla fusione. Se si applicassero le regole dettate dall'art. 2433 (nuova formulazione), questa plusvalenza da valore equo (*fair value*) sarebbe indistribuibile; tuttavia quella soluzione, valida per le plusvalenze da valore equo emergenti da un bilancio d'esercizio, ove applicata al bilancio post-fusione sarebbe in contrasto con la (pacifica) distribuibilità della plusvalenza eventualmente derivante da un'altra “operazione straordinaria”, cioè dal conferimento di beni di una società in un'altra società. Pertanto, considerato che la distribuibilità della plusvalenza da conferimento viene comunemente giustificata con la considerazione che il valore dei beni conferiti (quindi, se conferente è una società, della partecipazione ricevuta) è attestato dalla relazione di stima ex art. 2343 c.c., si è ritenuto di poter consentire – comma 5, secondo periodo – la distribuzione della plusvalenza da fusione se il maggior valore è stato attestato, all'epoca della fusione, dalla relazione di un esperto ai sensi dell'art. 2343.

